



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile - Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali**

Il Giudice designato, dott. Emmanuele Agostini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA (art. 70 co. 7 C.C.I.)

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto con l'O.C.C. presso l'Ordine dei Commercialisti, in persona del gestore della crisi dott.ssa Chiara Zizza, da PETTINATO Vincenzo, nato a Cirò Marina (KR) il 28.06.1976 - C.F.: PTTVCN76H28C726Q, ivi residente alla via Repubblica, assistito dagli avv.ti Francesco Dell'Aquila e Maria Esposito,

Il Tribunale,

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti proposta dal consumatore;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 C.C.I., il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, C.C.I.;

ritenuto che in sede di omologa al giudice spetta compiere un riesame delle condizioni già verificate in sede di ammissione (situazione di sovraindebitamento, natura di consumatore dell'istante, non assoggettabilità a procedure concorsuali, meritevolezza, assenza di precedenti esdebitazioni, rispetto della *par condicio creditorum*) per come esplicitato dalla norma, dacché l'art. 70 co. 7 C.C.I. stabilisce anzitutto che egli debba esaminare l'ammissibilità giuridica del piano, nella cui atecnica espressione deve però ritenersi compresa anche la verifica della fattibilità giuridica, a cui deve seguire la disamina *funditus* della fattibilità economica dello stesso;

preso atto che la durata del piano è di anni 7 (*recte* 85 mesi) e che l'attivo messo dal debitore sarà corrisposto mediante rate mensili dell'importo di circa €250,00 ciascuna (con una prima rata di €750,00 ed un'ultima pari ad €197,42) risultanti dalla differenza tra lo stipendio netto percepito di €1.450,00 e la quota indispensabile per il mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare, quantificata in €1.200,00 mensili;

considerato che il piano proposto prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili (compenso dell'O.C.C.) e privilegiati (Regione Calabria, Agenzia delle Entrate

Riscossione, assistenza legale) con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella percentuale, non esigua, del 25%;

ritenuto che la destinazione delle prime rate al pagamento dell'O.C.C. deve intendersi come accantonamento, atteso che l'art. 71 co. 4 prevede che, salvo in ogni caso il riconoscimento di acconti per giustificati motivi, la liquidazione del compenso dell'O.C.C. sia effettuata dal giudice al termine dell'esecuzione e successivamente alla presentazione, da parte del gestore della crisi dell'O.C.C., di una relazione finale;

considerato che l'O.C.C. ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, C.C.I.;

considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'O.C.C. - Gestore della crisi con la relazione depositata a norma del comma 6 del citato art. 70 in data 30.10.2023 e successivamente integrata in data 7.12.2023, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;

ritenuto che tale verifica deve concludersi con esito positivo;

considerato che, posto quanto precede, l'O.C.C. - Gestore della crisi, anche in considerazione dell'assenza di osservazioni da parte dei creditori concorsuali, non ha proposto alcuna modifica del piano salvo una rimodulazione delle rate, in conseguenza della necessità di onorare la definizione agevolata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, cui il debitore ha aderito;

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da PETTINATO Vincenzo, nato a Cirò Marina (KR) il 28.06.1976 - C.F.: PTTVCN76H28C726Q;

dispone che l'O.C.C. - Gestore della crisi nominato, dott.ssa Chiara Zizza, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al G.D. eventuali irregolarità;

dispone che l'O.C.C., ai sensi dell'art. 71 co. 4 C.C.I., terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, affinché possa essere verificata l'integrale e corretta esecuzione del piano, possa procedersi alla liquidazione del compenso dell'O.C.C., che avverrà anche tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e possa infine essere autorizzato il pagamento in favore del ridetto organismo;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore della crisi, e sia pubblicata sul sito

internet del Tribunale di Crotona (www.tribunale.crotone.it) e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alla società Edicom, che provvederà contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara archiviata la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi, con le prassi d'uso.

Crotone, li 29 gennaio 2024

Il Giudice Designato
Dott. Emmanuele Agostini